



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

SINDACO

ORDINANZA N. 4 DEL 15/07/2024

REGISTRO GENERALE N. 5266 DEL 15/07/2024

OGGETTO:

divieto di vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro per i titolari degli esercizi di vicinato, delle medie strutture di vendita, attività artigianali nell'area urbana di Avigliano centro dalle ore 18.00 fino all'orario di chiusura delle attività nei giorni 15 e 16 Luglio 2024, in occasione della Festività della Madonna del Carmine

Premesso che:

- ❖ obiettivo strategico del Comune di Avigliano è lo sviluppo coordinato e sostenibile della realtà urbana, nei suoi aspetti ambientali, sociali ed economici e nella tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana con la creazione di opportunità di crescita e migliore qualità della vita possibile per tutti;
- ❖ l'Amministrazione Comunale intende garantire una serena e civile convivenza, comportamenti idonei a tutelare la tranquillità sociale e migliorare la qualità della vita e della salute, contrastando le cause che possono impedire di realizzare questi obiettivi specie negli spazi pubblici;

Rilevato che:

- ❖ nel territorio urbano della città di Avigliano centro, con particolare riferimento al centro storico, occorre un consistente numero di visitatori per la partecipazione alle festività estive;
- ❖ La festività della Madonna del Carmine prevista per il 15 e 16 Luglio 2024 è connotata da una enorme partecipazione di cittadini provenienti da zone limitrofe e dai Comuni contermini e, altresì, da aree esterne alla Regione Basilicata;

Considerato che

- ❖ l'utilizzo improprio e l'abbandono di contenitori in vetro, soprattutto nell'area urbana ricompresa all'interno del centro storico, e i relativi fenomeni di dispersione e abbandono al suolo e nel verde pubblico di bottiglie di vetro – spesso frantumate – possono rappresentare un pericolo per l'ordinato ed il quieto vivere civile e per la normale fruibilità degli spazi pubblici;

Visti:

- l'art.17 della Costituzione Italiana ove si sancisce che “... i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi...”;
- l'art. 31 del D.L. n.201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che permette di porre limiti alla “... libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura,

esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali... “;

– l'art. 689 C.P. e il divieto di somministrazione e vendita ai minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni di cui all'art. 14-ter della L. n. 125/2001;

– l'art.54 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, che prevede che “... il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana...”;

– il comma 4 bis dell'art.54 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dall'art.8 c.1 lett.b del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n.48, ove si recita che “ ... I provvedimenti adottati ai sensi del c.4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi ... anche legati all'abuso di alcool”;

– l'art. 50 comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dall'art.8 c.1 lett.a del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n.48, il quale consente al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche

intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Visti:

- ❖ • I Regolamenti comunali di Avigliano;
- ❖ • l'Art. 17 della Costituzione Italiana;
- ❖ • la Legge 30 marzo 2001 n. 125 in materia di “alcol e problemi alcol correlati”;
- ❖ • il D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- ❖ • il D.L. 12 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 1;
- ❖ • il D.L. 201 del 06.11.2011;
- ❖ • lo Statuto del Comune di Avigliano;

Sentiti gli Assessori;

Visto il parere del Comandante della Polizia Locale;

Considerato, pertanto, che:

- sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica, per quanto sopra esposto;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

per tutte le motivazioni sovraesposte, a tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti quali quello della salute pubblica e della

sicurezza urbana, del decoro e della civile convivenza e della tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

O R D I N A

- il divieto di vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro per i titolari degli esercizi di vicinato, delle medie strutture di vendita, attività artigianali nell'area urbana di Avigliano centro dalle ore 18.00 fino all'orario di chiusura delle attività nei giorni 15 e 16 Luglio 2024, in occasione della Festività della Madonna del Carmine;
- il divieto di consumare qualsiasi bevanda in contenitori di vetro nelle aree pubbliche ricomprese nel perimetro e negli orari della presente ordinanza e di abbandonare e/o disperdere il contenitore;
- che gli esercizi e le attività sopra indicate espongano la presente ordinanza in luogo ben visibile al pubblico;

Tale divieto non trova applicazione:

- qualora la vendita con la conseguente consumazione avvenga esclusivamente all'interno dei locali autorizzati alla somministrazione e/o nelle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico con tavolini e de hors,

D I S P O N E

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia immediata fatto salvo il potere di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi della presente ordinanza, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere.

A V V E R T E

- che la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia e che l'inosservanza alla stessa rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, fatto salvo che non costituisca reato o che non venga configurata violazione specifica ai sensi di Legge o di altri Regolamenti del Comune, ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00;
- che la presente ordinanza integra le violazioni già eventualmente ravvisabili nei Regolamenti Comunali di Avigliano;

D I S P O N E

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Avigliano ed invio ai mezzi di informazione,

M A N D A

- alle Associazioni di Categoria del commercio e artigianato il presente provvedimento per la sua diffusione

D I S P O N E I N F I N E

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Avigliano e sul sito istituzionale dell'ente.

Copia della presente Ordinanza è trasmessa:

- alla Prefettura di Potenza
- agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile
- alle stazioni dei Carabinieri di Avigliano e di Lagopesole
- alla stazione dei Carabinieri forestali di Lagopesole
- al Responsabile della Protezione Civile
- al Comandante dei Vigili del Fuoco
- al Comando di Polizia locale.

I N F O R M A

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Potenza entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di 120 giorni, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile Sindaco
Firmato digitalmente
Mecca Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione